

STATUTO FEDERALE

FIPCF

(Deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria FIPCF il 12 dicembre 2004 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 19 gennaio 2005; successive modifiche sono state deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 14 dicembre 2008 ed approvate dalla Giunta Nazionale del CONI il 4 febbraio 2009)

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA

Art. 1. - Costituzione e scopi

1) La Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF) è stata fondata il 18 maggio 1902 dal Marchese Luigi Monticelli Obizzi con la denominazione di Federazione Atletica Italiana (FAI) e con lo scopo di disciplinare la Lotta Greco- Romana ed il Sollevamento Pesì. Successivamente è divenuta Federazione Italiana Atletica Pesante (FIAP), Federazione Italiana Lotta Pesì Judo (FILPJ), Federazione Italiana Lotta Pesì Judo Karate (FILPJK) e, infine, Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF).

Essa è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive affiliate che svolgono, senza fini di lucro, l'attività sportiva e promozionale della Pesistica e della Cultura Fisica.

2) La FIPCF ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le attività della Pesistica e della Cultura Fisica.

La Pesistica comprende le discipline sportive controllate dalla International Weightlifting Federation (I.W.F) alla quale la FIPCF è affiliata e dalla quale è riconosciuta come unica rappresentante in Italia.

La Cultura Fisica comprende le discipline sportive del Biathlon Atletico di Panca e Corsa, dello Sviluppo Muscolare altezza-peso e del Braccio di Ferro. Quest'ultima è controllata dalla World Armwrestling Federation (W.A.F.) alla quale la FIPCF è affiliata e dalla quale è riconosciuta come unica rappresentante in Italia.

Inoltre, la FIPCF comprende tutte le discipline della Cultura Fisica che utilizzano, a livello non agonistico ed amatoriale, i sovraccarichi.

Le discipline controllate dalla Federazione sono praticate a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Alla FIPCF è riconosciuta l'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

3) La FIPCF è Associazione a carattere nazionale senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Leg. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni.

4) La FIPCF è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale della Pesistica e della Cultura Fisica ed a rappresentarla a livello internazionale. Essa cura la formazione e l'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici e degli Ufficiali di Gara e provvede alla selezione e alla preparazione delle Squadre Nazionali.

5) L'ordinamento della FIPCF si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

6) La FIPCF è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.

7) L'attività sportiva federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti Federali per l'attuazione dello Statuto e dal Regolamento Antidoping del CONI che si accetta incondizionatamente.

8) La FIPCF ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

Art. 2. - Patrimonio

1) Il Patrimonio della FIPCF è costituito da:

a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;

- c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3. - Esercizio Finanziario

- 1) L'Esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) La gestione FIPCF spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

Art. 4. - Le Società ed Associazioni Sportive

- 1) Possono essere affiliate alla FIPCF, a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive formalmente costituite che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla FIPCF e che:
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
 - b) siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
 - c) non abbiano finalità di lucro;
 - d) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente. Inoltre, l'impianto sportivo deve essere posto alla distanza stradale minima di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata, la quale abbia punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni, ai sensi del successivo Art. 6).
Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.
- 2) Le Società e le Associazioni Sportive di cui al punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicati come Società Sportive- sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale della FIPCF. Lo Statuto delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale.

I Gruppi Sportivi Militari per potersi affiliare alla FIPCF devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).

- 3) Ai fini del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di

conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIPCF.

- 4) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) del presente Articolo;
 - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.
 - f) inattività sportiva protratta per un periodo superiore ai 12 mesi.
- 5) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIPCF ed agli altri affiliati o tesserati. La cessazione della affiliazione e/o del tesseramento alla FIPCF comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 6) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
- 7) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lett. n), dello Statuto CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Art. 5. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIPCF e dal CONI.
- 2) Le Società Sportive sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIPCF, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico. Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali.
Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Art. 6. – Voti

- 1) Nelle Assemblee acquisiscono il diritto al voto di base le Società Sportive che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale o Regionale, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano partecipato ad almeno una gara nazionale inserita nel calendario federale.
- 2) Voti plurimi: alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono attribuiti i seguenti voti plurimi in base alla classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico limitatamente alle discipline inserite nel programma olimpico :
 - a) 14 voti alle Società Sportive classificate dal 1° al 20° posto;
 - b) 12 voti alle Società Sportive classificate dal 21° al 40° posto;
 - c) 10 voti alle Società Sportive classificate dal 41° al 60° posto;
 - d) 8 voti alle Società Sportive classificate dal 61° al 80° posto;
 - e) 6 voti alle Società Sportive classificate dal 81° al 100° posto;

- f) 4 voti alle Società Sportive classificate dal 101° al 120° posto;
- g) 2 voti alle Società Sportive classificate dal 121° al 140° posto;
- h) 1 voto alle Società Sportive classificate dal 141° posto in poi.

Qualora al 20°, 40°, 60°, 80°, 100°, 120° e 140° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità verrà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

3) La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico, di cui al Punto 2), viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli Atleti nelle diverse categorie di peso, assegnando:

- 10 punti all'Atleta 1° classificato;
- 8 punti all'Atleta 2° classificato;
- 6 punti all'Atleta 3° classificato;
- 5 punti all'Atleta 4° classificato;
- 4 punti all'Atleta 5° classificato;
- 3 punti all'Atleta 6° classificato;
- 2 punti all'Atleta 7° classificato;
- 1 punto a tutti gli Atleti classificati dall' 8° posto in poi.

Le gare nazionali delle discipline olimpiche utili per l'attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico sono:

- Campionati Italiani Assoluti individuali maschili e femminili;
- Campionati Italiani Seniores individuali maschili e femminili;
- Campionati Italiani Juniores individuali maschili e femminili;
- Campionati Italiani Under 17 individuali maschili e femminili;
- Campionati Italiani Esordienti individuali maschili e femminili.

4) Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati alla FIPCF attraverso una Società Sportiva affiliata ed in attività. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.

5) Le Società Sportive aventi diritto di voto partecipano alle Assemblee con:

- a) il Presidente Sociale;
- b) il Rappresentante degli Atleti;
- c) il Rappresentante degli Insegnanti Tecnici.

6) Le categorie di cui al precedente Punto 5) hanno i seguenti voti:

- a) nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
- b) nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Collegio dei Revisori dei Conti ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti alla propria Società Sportiva sono moltiplicati per sette (Presidente Sociale), per due (Rappresentante Atleti) e per uno (Rappresentante Insegnanti Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari siano rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%.
- c) nelle votazioni per l'eventuale approvazione del Bilancio d'Esercizio, di cui al successivo Art. 16, Punto 5), Lett. a), vota soltanto il Presidente sociale con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva.

Art. 7. - I tesserati

1) Le persone fisiche che possono far parte della FIPCF sono:

- a) gli Atleti;

- b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina.
- La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso.
- 3) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono stabilite dal Regolamento Organico.
- 4) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 5) Il tesseramento cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 4, Punto 3), del presente Statuto.

Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati

- 1) I tesserati hanno diritto di:
- a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIPCF in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo. Spetta, altresì, l'elettorato passivo se in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 14 del presente Statuto.
- 3) I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali, i Regolamenti Tecnici specifici di ogni Disciplina Sportiva, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva ed il Regolamento Antidoping, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento emanato dagli Organi Federali.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. - Vincolo sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti e Master, il vincolo è annuale;
- 2) Per gli Atleti tesserati Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è quadriennale;
- 3) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo, gli Atleti devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.

- 4) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio Federale, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento della Società Sportiva;
 - b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 gennaio;
 - c) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 gennaio per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) cambiamento di residenza ed arruolamento nei corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
- 5) La domanda di trasferimento deve essere presentata dall'Atleta interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
 - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- 6) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 7) Per gli Insegnanti Tecnici il vincolo è annuale, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.
- 8) Nel caso di scioglimento del vincolo sociale, per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, di cui al precedente Punto 4), Lettera d), il punteggio maturato dall'Atleta fino alla conclusione del primo anno solare, spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare.

Art. 10. - Adesione ed obblighi

- 1) Le Società Sportive, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici e gli Atleti che intendono far parte della FIPCF devono aderirvi per consapevole accettazione, in ottemperanza all'Art.8, Punto3).
- 2) Tutti coloro che aderiscono alla Federazione si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.
Essi non possono avere, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.
- 3) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIPCF sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia.
- 4) Non possono far parte dell'ordinamento sportivo, e deve essere loro negata l'eventuale istanza di ammissione, quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 11. - Vincolo di giustizia

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

- 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'Art. 12 Punto 8) dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento Federale di Giustizia.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 12. - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

- 1) Tutti coloro che aderiscono alla Federazione, riconoscendo l'assoluta necessità che le controversie originate dall'esercizio dell'attività sportiva siano risolte nell'ambito della comunità sportiva federale, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi Federali di Giustizia e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria Federale. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. Il Presidente è preferibilmente scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti.
- 3) Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Commissione Federale d'Appello su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio Arbitro.
- 4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma del precedente Punto 2). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
- 5) La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Federale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione.
La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Federale.
La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

Art. 13. - Organi Federali ed altre strutture

- 1) Sono Organi Federali centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

- 2) Sono Strutture Territoriali:
 - a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Comitati Regionali;
 - c) i Delegati Regionali;
 - d) i Delegati Provinciali.
- 3) Sono Organi Federali di Giustizia:
 - a) la Commissione Federale d'Appello;
 - b) il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi aggiunti;
 - c) il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali.
- 4) Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, la FIPCF si avvale della Segreteria Federale.

Art. 14. - Eleggibilità e candidature

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali e sociali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIPCF e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 - d) abbiano maturato un'anzianità di tesseramento, nell'ultimo decennio, di almeno due anni. Per quanto riguarda gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici possono candidarsi coloro che siano in attività o siano stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nell'ultimo decennio, nell'ambito della specifica categoria. Deve essere garantita l'equa rappresentanza di atleti ed atlete.
- 2) Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che, abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività svolta dalla Federazione.
- 3) Non possono inoltre candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 4) Per l'eleggibilità nel Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ovvero all'Albo Professionale dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Possono candidarsi anche persone non tesserate alla Federazione.
- 5) I Componenti degli Organi Federali di Giustizia possono essere scelti tra persone non tesserate alla Federazione.
- 6) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai Punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 7) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti, limitatamente alle Lettere a) e b), ad almeno cinque Comitati Regionali:
 - a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 20 Società Sportive;
 - b) per la carica di Consigliere (Atleta ed Insegnante Tecnico compresi), da almeno 10 Società Sportive;
 - c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno il 10% delle Società Sportive, con arrotondamento per eccesso.

- 8) Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).
- 9) Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
- 10) Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte dall'interessato, unitamente alle proposte di candidatura e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale o Regionale.
- 11) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello, la quale si pronuncerà entro i cinque giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Art. 15. - Incompatibilità

- 1) La carica di componente degli Organi Federali Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente degli Organi Federali di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della Federazione.
Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale e di Presidente di Comitato Regionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 3) La qualifica di Arbitro nazionale o internazionale è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi carica federale e sociale.
Qualora un Arbitro nazionale o internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività nazionale, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
- 4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 5) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 16. - L'Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee Nazionali sono:
 - a) Ordinaria elettiva;
 - b) Straordinaria.
- 3) A tutte le Assemblee Nazionali partecipano il Presidente della Federazione, i Dirigenti Federali Centrali, i Revisori dei Conti effettivi, il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali.
- 4) L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

- a) provvede all'approvazione dei Bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- b) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Componenti del Consiglio Federale;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c) elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5) L'Assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Federale, quando lo stesso lo ritenga necessario, o nelle ipotesi previste nel presente Articolo.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni, se richiesta:

- a) dalla metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
- b) dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Federale;
- c) dalla metà più uno degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto.

E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto. Essa è costituita dai Presidenti delle Società Sportive, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto, salvo il caso, di cui alla successiva Lett. a), dove è costituita dai soli Presidenti delle Società Sportive.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta CONI;
- b) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi - previste nel presente Statuto - di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli Componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- d) delibera sulla proposta di scioglimento della FIPCF;
- e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

6) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.

La comunicazione di convocazione deve essere inviata ai Dirigenti Federali Centrali, ai Revisori dei Conti, ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali ed alle Società Sportive degli aventi diritto a parteciparvi (Presidente Sociale, Rappresentante degli Atleti e Rappresentante degli Insegnanti Tecnici), almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

7) Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché

abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

- 8) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Nazionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 9) I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati alla FIPCF. I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe in funzione del numero di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura appresso indicata, purché appartengano allo stesso Comitato Regionale ed alla stessa categoria:

- fino a 100 Società Sportive aventi diritto di voto	1 delega;
- fino a 200 Società Sportive aventi diritto di voto	2 deleghe;
- fino a 500 Società Sportive aventi diritto di voto	3 deleghe;
- oltre 500 Società Sportive aventi diritto di voto	4 deleghe.
- 10) I Rappresentanti degli Atleti e quelli degli Insegnanti Tecnici, qualora siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non eletti.
- 11) I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 12) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.
- 13) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 14) Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente e un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.
- 15) Salvo quanto previsto nell' Articolo 31 del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
- 16) Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.

Il Presidente Federale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea, anche negli eventuali ballottaggi.
- 17) Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione, qualora i candidati siano più di due e nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi, verrà effettuato il ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.
- 18) Per l'elezione alla carica di Presidente della Federazione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui il Presidente uscente e candidato al terzo mandato non raggiunga il quorum predetto, si dovrà convocare e celebrare una nuova Assemblea Straordinaria Elettiva, alla quale il Presidente medesimo non potrà partecipare. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

- 19) Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, per alzata di mano e controprova o per appello nominale ; si svolgono a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e Scrutinio. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, che può essere fatto per acclamazione.
- 20) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 17. - Il Presidente della Federazione

- 1) Il Presidente della Federazione rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
- 2) Egli esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi ed Uffici, ad eccezione degli Organi Federali di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI.
- 3) Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto, predisponendo le previste relazioni.
- 4) In caso di urgenza, il Presidente della Federazione può provvedere su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione successiva.
- 5) Il Presidente della Federazione ha la facoltà di concedere la grazia, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva
- 6) In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente Vicario.

Art. 18. - Il Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto del Presidente della Federazione, che lo presiede, e di nove Consiglieri, di cui sei eletti dai Presidenti delle Società Sportive, due (un uomo e una donna) eletti dai Rappresentanti degli Atleti e uno eletto dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici. Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato. Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, nomina tra i suoi componenti i due Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di Vicario.
Tutte le cariche federali di nomina sono deliberate dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca. Gli Organi Federali di Giustizia hanno una durata quadriennale e non possono essere revocati dal Consiglio Federale che li ha nominati.
- 2) Il Consiglio Federale è l'organo di gestione ed amministrazione della Federazione, dirige l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
In particolare provvede a:
 - a) realizzare i fini di cui all'Art. 1 del presente Statuto;
 - b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;

- c) approvare il bilancio preventivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, e quello d'esercizio, entro il 30 aprile di ciascun anno, da sottoporre al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- d) deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo;
- e) deliberare sulle dotazioni finanziarie delle strutture territoriali necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
- f) emanare i Regolamenti Federali, compreso il Regolamento Antidoping, sottoponendo all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera L) dello Statuto del CONI il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Antidoping;
- g) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive, nonché, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI, l'approvazione degli Statuti e le relative modifiche;
- h) deliberare sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società Sportive;
- i) provvedere alla definizione dell'organico della Segreteria Federale;
- j) approvare il programma dell'attività federale;
- k) nominare le Commissioni Nazionali;
- l) attuare le delibere della Federazione Internazionale e designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
- m) conferire e revocare le cariche federali di sua competenza;
- n) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali;
- o) nominare i Delegati Regionali nelle Regioni in cui non vi siano almeno dieci Società Sportive con diritto di voto;
- p) nominare Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
- q) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento delle strutture territoriali ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
- r) amministrare i fondi che sono a disposizione della FIPCF;
- s) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- t) emanare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- u) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- v) concedere amnistia e indulto, fissando i limiti del provvedimento;
- w) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;
- x) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

- 3) Il Consiglio Federale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
- 4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 5) Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente della Federazione;
 - b) per il venir meno, nell'arco del quadriennio olimpico, della metà più uno dei Consiglieri Federali.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, la procedura da seguire è la seguente:

- nel caso di dimissioni del Presidente della Federazione, rimangono temporaneamente in carica il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale per l'ordinaria

amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo nei successivi trenta giorni per il rinnovo delle cariche;

- nel caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario, subentra il Vicepresidente Vicario;

- nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, rimane temporaneamente in carica il Presidente della Federazione per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da indirsi e tenersi nei termini sopra indicati;

- nel caso di vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza del Consiglio Federale, ma non del Presidente della Federazione, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopra indicati per il rinnovo dei soli Consiglieri Federali;

- nel caso di assenza definitiva del Presidente della Federazione, le sue attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, che provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini sopra indicati;

- nel caso di assenza del Vicepresidente Vicario, subentrerà l'altro Vicepresidente.

- 6) Qualora si producano vacanze nel Consiglio Federale per qualsiasi motivo, subentra nella carica il candidato o i candidati che, nell'ultima Assemblea Nazionale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari dopo gli eletti o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza. Se, invece, è compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede alla convocazione, entro sessanta giorni, di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 7) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
- 8) La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi Federali di Giustizia.
- 9) Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare consulenti e rappresentanti di particolari organismi o categorie.

Art. 19. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerite nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.
- 4) L'Assemblea Regionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Regionale, il Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale le personalità che abbiano acquisito particolari benemerite nell'ambito della vita regionale.
Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 20. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale; due componenti effettivi ed uno supplente sono nominati dalla Giunta Nazionale del CONI.
In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di carica e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
- 2) In caso di assenza definitiva del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Presidenza è assicurata fino alla successiva Assemblea Nazionale dal componente effettivo più anziano di età.
In caso di decadenza o assenza definitiva dei Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale utile, la quale deve provvedere alla elezione dei Revisori effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio.
Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni l'Assemblea Straordinaria perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
- 3) I Componenti dei Revisori dei Conti decadono nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due riunioni del Consiglio Federale consecutive;
 - d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
- 4) I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza assoluta e deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere ogni volta un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia del verbale è inviato al Presidente della Federazione per le opportune comunicazioni al Consiglio Federale alla prima riunione utile.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, redigendo le prescritte relazioni;
 - b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione e delle sue Strutture Territoriali e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione e verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie.
- 6) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIPCF, previa comunicazione al Presidente della Federazione.
Le risultanze dei controlli comportanti rilievi devono essere immediatamente rese note dal Presidente del Collegio al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 21. - La Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi Federali di Giustizia e di Controllo.
Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
- 2) La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale, che ha il compito di coordinare e dirigere gli Uffici che la compongono.
- 3) Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento degli Uffici medesimi e ne risponde al Presidente della Federazione ed al Consiglio Federale.
- 4) I funzionari della Segreteria Federale, responsabili degli Uffici cui sono preposti, rendono conto dei risultati della loro attività al Segretario Generale.
- 5) Il Segretario Generale assiste senza diritto di voto alle riunioni delle Assemblee Nazionali e di tutti gli Organi collegiali centrali, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.
- 6) Il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro funzionario della Segreteria Federale.

Art. 22. - Le Assemblee Regionali

- 1) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.
- 2) Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinaria elettiva;
 - b) Straordinaria.
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive si riuniscono entro sessanta giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.
Le Assemblee Regionali Ordinarie:
 - a) provvedono all'approvazione della Relazione Tecnico-Morale sull'attività del quadriennio;
 - b) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - i Componenti del Consiglio Regionale, nel numero di due;
 - c) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 4) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti, sul territorio regionale.

Le Assemblee Regionali Straordinarie, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, provvedono, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'Art. 18 del presente Statuto.
- 5) Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente del Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata agli aventi diritto a parteciparvi, almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
- 6) Nelle Assemblee Regionali straordinarie che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che,

avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

- 7) L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle Società Sportive con diritto di voto aventi sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale e i Delegati Provinciali.
La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 8) I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati alla FIPCF. I Presidenti o i loro Delegati possono, inoltre, ricevere altre deleghe, in funzione del numero di Società Sportive della Regione aventi diritto di voto, nella misura appresso indicata:
 - oltre le 20 Società Sportive aventi diritto di voto 1 delega;
 - oltre le 50 Società Sportive aventi diritto di voto 2 deleghe;
 - oltre le 100 Società Sportive aventi diritto di voto 3 deleghe;
 - oltre le 200 Società Sportive aventi diritto di voto 4 deleghe;
- 9) I Presidenti dei Comitati Regionali, i membri dei Consigli Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 10) L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle Società Sportive aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero delle Società Sportive aventi diritto di voto presenti.
- 11) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale e, nelle Assemblee Regionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche regionali.
- 12) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea Regionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti.
Successivamente invita l'Assemblea Regionale ad eleggersi un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
- 13) Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono valide se prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
- 14) Per le elezioni alle cariche regionali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio.
- 15) Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea, anche negli eventuali ballottaggi.
- 16) Per l'elezione alla carica di Presidente del Comitato Regionale, qualora i candidati siano più di due e nessuno raggiunga il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, verrà effettuato il ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.
- 17) Per quanto non previsto nel presente Articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative alle Assemblee Nazionali.

Art. 23. - I Comitati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano almeno dieci Società Sportive aventi diritto di voto.
Il loro ambito di competenza coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana. Nelle Province di Trento e di Bolzano e nella Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali separati con funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali. Fino a quando non si realizzino le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio

Federale nomina un Delegato Regionale ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività federali. Il Delegato Regionale svolge i compiti e le funzioni del Consiglio Regionale, di cui al successivo Punto 3), in quanto compatibili, relazionando periodicamente al Consiglio Federale. La durata del mandato è quadriennale, salvo che non si realizzino le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.

- 2) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto di un Presidente, che lo presiede, e di 2 Consiglieri.
- 3) I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale.

In particolare provvedono a:

- a) indire l'Assemblea Regionale, fissando il relativo Ordine del Giorno;
 - b) deliberare la relazione programmatica dell'attività regionale e il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche da inviarsi al Consiglio Federale per l'approvazione;
 - c) approvare i programmi dell'attività sportiva regionale;
 - d) nominare, nella sua prima riunione utile, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali, ove necessario nominarli e gli eventuali collaboratori necessari per il funzionamento del Comitato Regionale;
 - e) conferire, nella sua prima riunione utile, gli incarichi tecnici di competenza, nel rispetto del Regolamento Organico;
 - f) vigilare su tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
 - g) designare eventualmente il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore del Consiglio Regionale da proporre all'Assemblea Regionale;
 - h) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d'urgenza dal Presidente del Comitato Regionale;
 - i) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 4) Tutte le cariche regionali e provinciali di nomina, fatta salva quella di Delegato Provinciale, sono deliberate dal Consiglio Regionale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.
 - 5) La Federazione vigila sul corretto funzionamento dei Comitati Regionali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.
 - 6) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione.
In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.
 - 7) Il Consiglio Regionale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Delegati Provinciali.
 - 8) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.
 - 9) Per la decadenza del Consiglio e del Presidente Regionale e per l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative al Consiglio Federale.

Art. 24. - Delegati Provinciali

- 1) I Delegati Provinciali sono nominati, uno in ogni Provincia, dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale. La durata del mandato è quadriennale.
- 2) I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare le attività promozionali che si svolgono nella loro provincia e possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso.
- 3) I Delegati Provinciali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 4) Il Delegato Provinciale, a fine anno, deve presentare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Regionale medesimo di adottare le opportune valutazioni, nonché i necessari provvedimenti.

Art. 25. - Principi di Giustizia Sportiva

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi Federali di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 2) I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, anche tra i non tesserati.

Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte.

I Giudici Sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo e, comunque, non oltre i novanta giorni, pur nel rispetto del diritto alla difesa.

E' consentita, su richiesta della Procura Federale, l'emanazione da parte del Giudice Sportivo di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal Giudice Sportivo prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso ricorso al Giudice dell'impugnazione.

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice dell'impugnazione di sospenderle, su istanza di parte e in presenza di gravissimi motivi.

Contro le decisioni dei giudizi di primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.

Le sentenze devono essere sempre motivate, seppur succintamente, e le udienze devono essere sempre pubbliche.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali.

- 3) Le decisioni di natura disciplinare passate in giudicato sono soggette ad un giudizio di revisione dinanzi alla Commissione Federale d'Appello al verificarsi delle ipotesi previste nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva.
L'istanza può proporsi senza limiti di tempo.
- 4) Il Regolamento Federale di Giustizia Sportiva disciplina i casi di astensione e ricusazione dei giudici e la sostituzione dell'eventuale ricusato.
- 5) Il Regolamento disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.

- 6) La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa. Competente è la Commissione Federale d' Appello nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.
- 7) La sospensione cautelare può essere disposta dal Giudice investito solo su richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento deve contenere, a pena di nullità, la sommaria motivazione a sostegno, nonché la data di scadenza della misura, che non può protrarsi per più di sessanta giorni. Contro questo provvedimento è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.
- 8) In materia di doping, esperiti i gradi di Giustizia Sportiva Federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'Art. 13 dello Statuto del CONI. A tal fine, ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.

Art. 26. - La Commissione Federale d'Appello

- 1) La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. I Componenti della Commissione Federale d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che l'ha designata.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative. In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva, salvo quanto previsto nel successivo Art. 29, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale. In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.
- 4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Federale.

Art. 27. - Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti

- 1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti, fino ad un massimo di tre, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
- 3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
- 4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Federale.

Art. 28. - Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori Federali

- 1) Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali, fino ad un massimo di tre, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Procuratore Federale:
 - a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
 - b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
 - c) dispone l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
 - d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
 - e) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d'Appello.

Art. 29. - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- 1) Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e delle controversie in materia di doping.
- 2) Le controversie di cui al Punto precedente sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 3) Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 4) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione

Art. 30. - Regolamenti Federali

- 1) Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione del Regolamento Organico, di Giustizia Sportiva, Antidoping, Amministrativo e degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.
- 2) Il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia Sportiva ed il Regolamento Antidoping sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lett. L) dello Statuto del CONI.
- 3) I predetti Regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 31 - Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale degli aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) Le proposte di modifica dello Statuto, inviate tempestivamente alle Società Sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria costituita con la presenza di almeno un terzo dei voti ed entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 32. - Scioglimento della Federazione

La proposta di scioglimento della FIPCF ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 33. — Norma transitoria

Ai fini dell'applicabilità dell'Art. 16, Punto 18) del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita dall'ex Art. 36 bis Punto 5) dello Statuto del CONI.

Art. 34 — Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.